



tribuna finanziaria

Organo ufficiale della
Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari



In questo numero

- I reati propri dei militari della Guardia di Finanza
- La verifica tributaria presso i professionisti
- I poteri istruttori del Giudice Tributario
- Il Commissario ad Acta nel giudizio di ottemperanza
- L'Associazione Investigatori Forze di Polizia
- Nasce il M.I.D.A.S. Movimento Italiano Dirigenti Amministrazioni Stato



IL COMMISSARIO AD ACTA NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

a cura di Maurizio Villani

Il nuovo processo tributario, disciplinato dal D. Lgs. n. 546 del 31/12/1992, ha finalmente disciplinato il giudizio di ottemperanza (art. 70), risolvendo in tal modo le varie dispute dottrinarie che, prima della riforma, ritenevano competenti a decidere o i giudici amministrativi o i giudici ordinari.

Oggi, il contribuente, una volta ottenuta una sentenza definitiva di condanna dell'Amministrazione Finanziaria, può chiedere il giudizio di ottemperanza, rispettando la particolare procedura prevista dal citato art. 70 e cioè:

- **ricorso** da depositare in doppio originale;
- **deposito** presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e, in ogni altro caso, deposito presso la segreteria della Commissione tributaria regionale (o sua sezione staccata);
- **proposizione** del ricorso solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento dell'Ufficio fiscale o dell'Ente locale oppure, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto;
- **ricorso** indirizzato al Presidente della Commissione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato, se necessario.

Una volta introdotto il giudizio di ottemperanza, la segreteria della Commissione comunica il ricorso all'Ufficio fiscale o all'Ente locale obbligato a provvedere, il quale entro venti giorni dalla citata comunicazione deve trasmettere le proprie osservazioni, allegando la documentazione dell'eventuale adempimento.

Il Presidente della Commissione, scaduto il termine di cui sopra, assegna il ricorso alla stessa sezione che ha pronunciato la sentenza e l'udienza di trattazione, in camera di consiglio, deve essere fissata non oltre novanta giorni, dandone comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima, sempre a cura della segreteria.

Il collegio, sentite le parti ed acquisita la necessaria documentazione, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza e, per questo, se lo ritiene opportuno, può delegare un proprio componente o un **commissario ad acta** esterno al quale fissa un termine congruo per i necessari **provvedimenti attuativi**.

A questo punto, è bene puntualizzare che il commissario ad acta non è un organo amministrativo, altrimenti la Pubblica Amministrazione potrebbe agire in sede di auto tutela per annullare gli atti dello stesso commissario.

Il commissario ad acta è un organo **giurisdizionale**, del pari giurisdizionali saranno i suoi atti.

Di conseguenza, chiunque impedirà al commissario ad acta di esercitare le sue funzioni sarà passibile di sanzioni penali.

Il commissario ad acta, agendo in vece dell'Amministrazione inadempiente, si inserisce, ancorché in via provvisoria, nella suddetta organizzazione amministrativa ed instaura con quest'ultima, sotto il profilo funzionale, un occasionale rapporto di servizio, dal momento che la sua attività, pur fondandosi sull'ordine contenuto nella sentenza emanata in sede di ottemperanza, è praticamente la stessa che avrebbe dovuto essere prestata dall'amministrazione.

Infatti, il commissario ad acta è organo ausiliario del giudice dell'esecuzione e, come tale, può procedere direttamente all'adozione di tutti indistintamente gli atti da lui stesso ritenuti in concreto necessari per confermare la situazione di fatto a quella di diritto descritta nella sentenza da eseguire.

In tal particolare veste, quale *longa manus* del giudice, il commissario ad acta deve porre in essere le seguenti operazioni:

- 1) **invito** all'Ufficio fiscale, spedito con raccomandata A.R., a provvedere spontaneamente all'effettivo pagamento entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della raccomandata stessa;
- 2) decorso infruttuosamente il suddetto termine, **deposito** specimen di firma alla Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato; a tal proposito, è bene chiarire che per il rimborso di tutti i versamenti diretti nonché per le spese di giustizia è competente al pagamento la Banca d'Italia, per i rimborsi dei ruoli, è sempre competente il Concessionario della riscossione;
- 3) **ritiro** del decreto della Commissione Tributaria in cui sono indicati gli importi da rimborsare nonché il compenso del commissario ad acta, secondo le disposizioni della legge 8 luglio 1980 n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 4) infine, con il suddetto decreto, sempre presso l'Ufficio fiscale, **firma** dei relativi ordinativi di pagamento da inviare alla Banca d'Italia. Nel caso di rimborso di cartelle esattoriali, invece, l'ordinativo di pagamento deve essere inviato al concessionario della riscossione, sempre previa firma dello stesso commissario ad acta;
- 5) **comunicazioni** alle parti interessate dei relativi ordini di pagamento per riscuotere materialmente le somme;
- 6) una volta accertato l'effettivo pagamento delle somme, **comunicazione** alla Commissione Tributaria di tutti i provvedimenti **emanati ed eseguiti**, per far dichiarare chiuso il

giudizio di ottemperanza con ordinanza, come previsto dall'art. 70, settimo ed ottavo comma, D. Lgs. n. 546 del 31/12/1992;

7) da ultimo, sempre su autorizzazione della Commissione, informativa alla Procura della Corte dei Conti per gli eventuali procedimenti contabili per danno erariale.

In definitiva, è bene precisare che il commissario ad acta deve svolgere una funzione **attiva**; infatti, il più volte ci-

tato art. 70 parla di "provvedimenti attuativi" e di "provvedimenti emanati ed eseguiti". In tal modo, il commissario ad acta, sostituendosi a tutti gli effetti all'Amministrazione finanziaria, in breve tempo, firmando i relativi ordini di pagamento, adempirà correttamente alla sua funzione, che è quella di far rispettare un ordine del giudice.

Avv. Maurizio Villani

			
Via Rasella, 3 00187 - Roma, Italia Tel. +39 06.48.14.993 Fax +39 06.48.15.211	HOTEL BARBERINI <small>ROMA</small>	info@hotelbarberini.com www.hotelbarberini.com	

**Commissione Tributaria Regionale
di Bologna - Sezione n. 25 -
R.G. Appelli n. 1183/97 udienza del
16/10/2000 Sentenza n. 171
Presidente: Dr. Vincenzo Pasculli
Relatore: Dr. Salvatore Gallo -
Dr. Omero Belluzzi**


**Sentenza
n° 171**

FATTO

La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia con sentenza n. 89 del 5/11/1996 ha accettato il ricorso presentato dal Comune di Rio Saliceto in persona del Sindaco pro tempore tendente ad ottenere il rimborso della ritenuta alla fonte sui depositi di conto corrente e sui libretti, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973 relativamente agli anni 1991 - 1992, nella considerazione che siffatta ritenuta, di cui al citato art. 26, può essere effettuata nei confronti dei soli soggetti esenti da IRPEG e non anche nei confronti dei Comuni che sono esclusi dall'IRPEG e quindi non sono soggetti ad imposta. Contro tale sentenza la Direzione Regionale delle Entrate - sezione staccata di Reggio Emilia - con nota n. 705 del 16/01/1997 ha proposto appello chiedendo l'annullamento della decisione dei giudici di prime cure, atteso che l'art. 26 su ricordato testualmente recita: "le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti da IRPEG e in ogni altro caso", sicché, come si evince anche dal contenuto della risoluzione ministeriale n. 5846 del 28/12/1993, bisogna concludere per l'assoggettabilità anche nei casi di esclusione dall'ambito soggettivo di applicazione dell'IRPEG.

DIRITTO

Esaminati gli atti processuali, questo Collegio ritiene di dover accogliere l'appello della Direzione Regionale delle Entrate atteso che nel frattempo, e cioè dopo l'emissione

della sentenza impugnata, è intervenuta la legge 18 febbraio 1999, n. 28, (Interpretazione autentica della disciplina concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale) che all'art. 14 così recita: "La disposizione di cui all'art. 26, comma 4, terzo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG".

Né può essere accolta la tesi secondo la quale la succitata legge n. 28/1999 di interpretazione autentica sarebbe incostituzionale, in quanto al riguardo già la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 397 del 23 novembre 1994, ha riconosciuto la validità dell'interpretazione autentica la cui funzione propria è quella di chiarire il senso di norme preesistenti al fine di eliminare eventuali incertezze interpretative o per rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la linea politica di diritto voluta dal legislatore, come è accaduto nella fattispecie.

E perciò il ricorso a siffatta interpretazione non può essere utilizzato solo quando si tenda a mascherare norme effettivamente innovative per dotarle di efficacia retroattiva.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello dell'Ufficio Spese compensate
Così deciso in Bologna il 16 ottobre 2000

